COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCESCO CASATI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2618);

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43);

PAG.

RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807);

ANDÒ ed altri: Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248);

BALESTRACCI ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incom-

PAG.

patibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370);

MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1521);

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542);

CASTAGNETTI: Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092);

D'ACQUISTO ed altri: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556);

RUSSO GIUSEPPE ed altri: Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria (2695);

FIORINO ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2548) 3

CASATI FRANCESCO, *Presidente* . . 3, 5, 13, 15
ALOI FORTUNATO 13
BROCCA BENIAMINO 12
COLUMBA MARIO 7
D'AQUINO SAVERIO, *Relatore* . . 5, 6, 7, 13, 15
FALCUCCI FRANCA, *Ministro della pubblica istruzione* 12, 14
FERRI FRANCO 5, 6
FINCATO GRIGOLETTO LAURA 11
MENSORIO CARMINE 8
POLI BORTONE ADRIANA 6, 7
VITI VINCENZO 11

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

PORTATADINO ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti universitari (2099);

FERRI ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori (2206) . . . 15

CASATI FRANCESCO, *Presidente* . . . 15, 19, 21
ALOI FORTUNATO 20
BROCCA BENIAMINO 20
COBELLIS GIOVANNI 18
D'AQUINO SAVERIO 20
FERRI FRANCO 18
FINCATO GRIGOLETTO LAURA 18
MENSORIO CARMINE 19
POLI BORTONE ADRIANA 19
PORTATADINO COSTANTE, *Relatore* . . . 17, 20

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (2439) 21

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 21, 22, 26, 28, 29, 30
ALOI FORTUNATO 25, 30
D'AQUINO SAVERIO 25
FERRARI BRUNO, *Relatore* 22, 26
FERRI FRANCO 23, 30
FIANDROTTI FILIPPO 25
FINCATO GRIGOLETTO LAURA 24
GRANELLI LUIGI, *Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica* 26, 29
POLI BORTONE ADRIANA 22
VITI VINCENZO 25

Votazione segreta:

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 31

La seduta comincia alle 9,30.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Saporito ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2618); Fiandrotti: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807); Andò ed altri: Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248); Balestracci ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370); Mensorio ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531); Tesini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542); Castagnetti: Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092); D'Acquisto ed altri: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556); Russo Giuseppe ed altri: Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria (2695); Fiorino ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Saporito ed altri: « Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 febbraio 1985; del deputato Fiandrotti: « Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del de-

creto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria »; dei deputati Russo Ferdinando ed altri: « Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica »; Andò ed altri: « Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica »; Balestracci ed altri: « Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari »; Mensorio ed altri: « Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini »; Tesini ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati »; Castagnetti: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati »; D'Acquisto ed altri: « Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati »; Russo Giuseppe ed altri: « Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria »; Fiorino ed altri: « Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ».

Ricordo che in una precedente seduta l'onorevole Saverio d'Aquino aveva già svolto la relazione introduttiva ed avverto che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, con le seguenti condizioni:

che siano soppressi il terzo alinea e il secondo capoverso del primo comma ed il secondo comma dell'articolo 2, dalle parole « è aggiunto » fino alla fine di tale articolo;

che la disposizione di cui al capoverso dell'articolo 4 sia estesa ai centri di ricerca degli enti pubblici, che non abbiano la natura di enti pubblici economici;

che sia chiarita la disposizione di cui alla prima parte del terzo capoverso dell'articolo 5, in modo da precisare che i professori collocati in aspettativa, pur essendo loro preclusa la titolarità dei corsi ufficiali, possono svolgere attività didattica nell'ambito di detti corsi;

che sia chiarito che, trattandosi di disposizione ad efficacia limitata al 31 luglio 1985, il secondo capoverso dell'articolo 6 può esplicare la sua efficacia solo fino alla scadenza del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980; chiarendosi quindi che detta disposizione non è in alcun modo volta a ripristinare la figura dei professori incaricati stabilizzati, o a conservarla oltre il termine dei 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, perché se così fosse il parere sarebbe contrario;

che al secondo capoverso dell'articolo 12 invece dell'autorizzazione ministeriale devono essere previste norme volte a far sì che, con norme generali, il Ministro della pubblica istruzione, con suo regolamento, stabilisca i criteri cui le università debbono attenersi nello stipulare le convenzioni in questione;

che sia chiarita la portata della lettera *e*) del primo capoverso dell'articolo 13, nel senso che, ove si stabilisca che gli emolumenti in questione non restino attribuiti ai professori universitari ed ai

ricercatori, si prevedeva, per le somme medesime, un vincolo di destinazione ai fini della ricerca;

che sia soppresso l'articolo 16 in quanto volto ad introdurre una inammissibile « ruolizzazione » *ope legis* non conseguente a pubblico concorso da espletare secondo le norme generali previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

che i poteri decisionali di cui all'articolo 17 restino comunque attribuiti al Consiglio di amministrazione;

e con le seguenti osservazioni:

la « calendarizzazione » di cui al secondo periodo del terzo capoverso dell'articolo 5 non si riferisce, comunque, alla attività scientifica;

si ritiene quanto mai opportuno stralciare l'articolo 8, non potendosi nel disegno di legge inserire disposizioni parziali concernenti i ricercatori, il cui regime giuridico ed economico è, infatti, oggetto di appositi e diversi provvedimenti;

si sottolinea l'opportunità di chiarire il contenuto della lettera *d*) del primo capoverso dell'articolo 13 nel senso che negli « organismi pubblici nazionali » siano compresi le regioni ed i comuni;

si sottolinei la necessità di prevedere che, in caso di nomina di professori universitari in enti pubblici che implichi il collocamento in aspettativa per i professori universitari stessi, tale collocamento possa sì incidere sulla corresponsione della retribuzione, ma non sui diritti accessori connessi al rapporto di impiego; e ciò con particolare riguardo agli oneri previdenziali, il cui versamento, nell'ipotesi in cui non debba essere effettuato dagli enti presso cui è avvenuta la nomina, dovrà effettuarsi da parte delle università;

si valuti la posizione, sotto il profilo retributivo, dei professori universitari nominati in enti pubblici, allorquando la nomina implichi il collocamento in aspettativa senza che presso l'ente pubblico sia prevista alcuna forma di indennità per le prestazioni dei professori universitari nominati.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso altresì parere favorevole sulle abbinate proposte di legge, in quanto non contrastino con la proposta n. 2618. Comunico altresì che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sulla proposta di legge n. 2618, in quanto gli articoli 6 e 12 comportano oneri che non sono quantificati e coperti.

L'onorevole d'Aquino ha facoltà di integrare la relazione introduttiva.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Signor presidente, preferirei ascoltare gli interventi dei colleghi nell'ambito della discussione sulle linee generali, riservandomi di formulare emendamenti agli articoli 6 e 12, che consentano di superare il parere contrario espresso dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 2618, che è stata approvata dal Senato, affronta questioni legittime e porta a soluzione problemi che erano rimasti aperti nell'ambito dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oppure che hanno richiesto interventi integrativi o interpretativi del decreto stesso, sulla base dell'esperienza vissuta delle strutture universitarie. Una parte dell'articolato, invece, ci sembra superflua.

Mi riferisco in particolare all'articolo 2, che tratta materie che sarebbero più legittimamente collocate nel quadro degli interventi programmatori che dovrebbero riguardare l'università; all'articolo 4, che pone questioni di mobilità fra le varie strutture di ricerca in Italia e che può suscitare riserve soprattutto da parte di un ente pubblico, trattandosi di un argomento che richiede particolare cautela; all'articolo 5, in ordine al quale non si

capisce bene la motivazione che sta alla base dell'abrogazione dei numeri 4 e 6 dell'articolo 13 del citato decreto n. 382 e occorre verificare se le circolari emanate dal ministro non rendano superfluo quanto viene stabilito; all'articolo 6, che è discutibile sul piano dell'interpretazione; all'articolo 8, che non mi sembra acconciamente collocato in questa sede, in relazione anche al disegno di legge sui ricercatori.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Faccio presente all'onorevole Ferri che mi accingo a proporre la soppressione dell'articolo 8: poiché esiste un provvedimento *ad hoc*, mi pare superfluo trattare la materia in questa sede.

FRANCO FERRI. Per questo, se ne deve tener conto. Ci sono problemi che vanno chiariti relativamente agli articoli 12 e 13 anche in considerazione delle osservazioni pervenuteci da parte della conferenza dei rettori. A nostro avviso tale normativa non dovrebbe incidere sulla autonomia universitaria, soprattutto per quanto riguarda l'ambito gerarchico e gli interventi relativi alle convenzioni.

Il punto *e*) dell'articolo 13 suscita perplessità poiché si prendono in considerazione miglioramenti economici senza prima stabilire l'ambito della personalità giuridica e amministrativa dei dipartimenti; in particolare non si capisce l'esclusione del personale non docente.

Gli articoli 16 e 17, che concernono l'immissione in ruolo dei professori ordinari e dei direttori di clinica, vanno considerati con molta attenzione soprattutto per quanto riguarda i precedenti. Ricordo che i direttori di clinica sono stati immessi nel ruolo dei professori ordinari, si tratta quindi di una situazione da valutare attentamente prima di arrivare ad una decisione analoga. Da parte nostra consideriamo grave il precedente così come la eventualità che l'articolo 17 possa essere approvato nell'attuale testo, anche perché ci troviamo in una situazione transitoria per quanto riguarda una parte della gestione del servizio sanitario nazionale.

Sul contenuto dell'articolo 9 siamo d'accordo se verrà attribuito il giusto significato alla distribuzione di posti e, quindi, alla dotazione organica complessiva.

Infine, dichiariamo di condividere le osservazioni che sono state fatte relativamente ai caratteri di urgenza del provvedimento che, tra l'altro, sono stati sottolineati dai diretti interessati tramite la conferenza dei rettori. Della massima urgenza, ad esempio, è il problema del collocamento a riposo dei professori associati che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Sostanzialmente pensiamo che si debba approvare il provvedimento senza modificarlo o quasi. Per procedere rapidamente si potrebbe arrivare allo stralcio di quella parte che richiede un approfondimento; in questo modo si accelererebbe notevolmente l'*iter* del provvedimento stesso.

ADRIANA POLI BORTONE. Riteniamo che il provvedimento debba essere approvato al più presto soprattutto in considerazione del fatto che i concorsi per professore ordinario sono già in fase di espletamento e che esistono difficoltà per alcuni docenti che potrebbero non essere sottoposti a giudizio di idoneità per professori ordinari se avessero garanzie come professori associati.

Le disfunzioni di cui all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sono state già evidenziate specialmente per quanto riguarda i giudizi di idoneità per professore associato e la composizione delle commissioni esaminatrici. Si è pensato con il citato decreto n. 382 di mettere ordine nel settore universitario, al contrario il contezioso in atto nelle diverse parti d'Italia ha dimostrato la scarsa bontà di quella normativa.

Tutto questo ci impone di assumere posizioni rigide per non prestare il fianco a critiche e ulteriori proteste. Temiamo che il provvedimento oggi al nostro esame venga a connotarsi come una sorta di sanatoria, soprattutto per la parte con la quale si tenta di fare giustizia nei riguardi di chi ingiustamente si è trovato esclu-

so sia per lo strano giudizio di idoneità che per la altrettanto strana commissione esaminatrice. I professori associati risultati idonei provengono da situazioni completamente differenti e non possono essere immessi in un'unica fascia (vi sono docenti incaricati, incaricati stabilizzati, incaricati prorogati, tutta una serie di docenti che sarebbe bene ridurre all'essenziale tramite una scala di valori ed un giudizio i più equi possibili). Ci riferiamo a chi ha sostenuto prove di esame selettive ed ha diritto al mantenimento di una determinata scala di valori. Siamo dell'idea che si debba evitare di riprodurre con il provvedimento che stiamo esaminando il contenuto ed i problemi della legge sul « precariato ».

Noi esamineremo con una predisposizione favorevole una eventuale terza tornata di esami, proprio per evitare che rimangano in piedi situazioni in qualche modo da affrontare e da sanare. Pensiamo che alcuni articoli della proposta di legge possano essere facilmente approvati, in quanto non creano difficoltà neanche a livello interpretativo. Ciò non si può dire per altri articoli, in particolare proprio per l'articolo 6, in ordine al quale avremmo voluto sentire prima dell'intervento il parere del relatore.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Assicuro l'onorevole Poli Bortone che il relatore esprimerà il proprio parere anche su questo argomento.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del MSI-destra nazionale ha presentato una serie di emendamenti, attraverso i quali pensa di muoversi proprio in quelle linee molto semplici e molto generali che ho cercato di evidenziare brevemente. Mi riservo quindi di intervenire direttamente sui diversi articoli, per proporre quelle che sono le tesi del mio gruppo.

MARIO COLUMBA. Signor presidente, a nome del gruppo della sinistra indipendente ritengo che si debba affrontare l'esame della proposta di legge n. 2618 sotto un triplice aspetto. Infatti, il disegno di legge per certi versi è indirizzato verso la razionalizzazione delle situazioni che sono sorte nella gestione e nell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, quando affronta molte questioni che attengono allo stato giuridico degli associati, al tempo del loro collocamento in pensione e alla equiparazione delle condizioni degli associati che provengono dai vari giudizi di idoneità e dalle diverse posizioni giuridiche che precedentemente occupavano nell'università, così come pone altre norme che riguardano alcuni aspetti di razionalizzazione della vita universitaria. In particolare, mi riferisco alle questioni relative al problema dell'incompatibilità della docenza universitaria con altre funzioni, quindi al ruolo che nell'università possono o debbono svolgere i docenti in aspettativa. Analogamente ad altri vari aspetti che riguardano il rapporto fra le università e gli enti di ricerca, fra università e istituzioni che richiedono una collaborazione sul campo scientifico sia in sede nazionale che internazionale, debbono essere considerati positivamente, come avverrà nel momento in cui si entrerà nell'esame dei singoli articoli che certamente sono indirizzati verso la razionalizzazione e verso il miglior funzionamento dell'università.

Alcuni articoli del disegno di legge sono invece preoccupanti e criticabili. Mi riferisco agli articoli nei quali si lasciano aperti degli spazi per una serie di interventi verso sanatorie (lasciatemi usare questo termine, che mutuo dalla Commissione lavori pubblici, dove occupo parte della mia attività alla Camera dei deputati) che, come dimostra la vicenda del condono edilizio, comportano una serie di aspettative non sempre legittime e spesso caotiche.

Non c'è dubbio che dal mondo universitario vengono una serie di pressioni che sono proporzionate al numero delle figure giuridiche che sono esistite a proposito di docenza universitaria. È possibile che alcune delle istanze e delle richieste siano lecite e fondate, così come è vero che molte non lo sono e non possono essere prese in considerazione in

questa sede ma, semmai, nell'ambito di valutazioni e verifiche in ordine alla concreta applicazione del decreto n. 382.

È sinceramente preoccupante anche il tentativo di intervenire in alcuni aspetti della vita amministrativa dell'università. Mi riferisco in particolare all'articolo 13, che è molto confuso. Nel momento in cui se ne discuterà, ascolteremo gli obiettivi che si vogliono raggiungere e come attraverso di esso si vogliono migliorare i rapporti fra le università e il mondo esterno, attraverso la partecipazione alla progettazione e all'esecuzione di programmi di ricerca scientifica. Il rapporto fra l'università e l'esterno comporta una serie di problemi, che andrebbero meglio definiti, relativi alla situazione di tempo pieno e di tempo definito dei docenti dell'università nonché una serie di problemi che attengono alla valutazione dell'attività svolta all'interno dell'università (convenzioni) « per conto terzi ». Tali problemi a mio giudizio non possono essere risolti attraverso l'articolo 13.

In particolare, non è accettabile quanto proposto nell'articolo 17, che elimina una gestione unitaria amministrativa, che diventa una gestione di natura scientifica e culturale nell'ambito dell'università per quanto riguarda i policlinici universitari. Sarebbe giusto a nostro giudizio scegliere con decisione se lasciare una parte della gestione dell'assistenza sanitaria alle università, con criteri, finalità e dimensioni perfettamente stabiliti, oppure stabilire un rapporto preciso e convenzionato fra il sistema sanitario nazionale e le università. Per quanto riguarda questo aspetto, mi sembra pericoloso imboccare una via di mezzo e pericolose mi sembrano le modalità con cui tale strada viene intrapresa nel disegno di legge.

Ho sentito che il relatore si propone di ritirare l'articolo 8, attinente ai criteri dello stato giuridico dei ricercatori. Mi pare una giusta posizione stralciare questo articolo, in attesa della discussione del disegno di legge che riguarda lo stato giuridico appunto dei ricercatori. Penso che se la questione dello stato giuridico dei ricercatori dovesse richiedere il tempo che è stato impiegato per esaminare il problema, sarebbe probabilmente opportuno in questa sede, o in una sede più tempestiva, preoccuparsi del trattamento economico dei ricercatori stessi, i quali si trovano emarginati da un mondo universitario che ha una sistemazione economica diversa e più dignitosa. Essi costituiscono a nostro giudizio l'elemento che va incentivato nelle maniere opportune, perché da essi si deve trarre la base per la nuova docenza universitaria e per una migliore organizzazione dell'università.

Concordo con quanto affermato dall'onorevole Ferri, nel senso che sarebbe opportuno e utile snellire il provvedimento, affrontando in questa fase le norme riguardanti la razionalizzazione dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, rinviando le altre questioni nell'ambito del testo unico delle leggi di ristrutturazione universitaria, di cui il mondo universitario e la legislazione italiana sono in attesa, in modo da entrare in quella sede nel merito e risolvere gli altri problemi che non sono così urgenti e specifici, come quelli che sono stati esaminati.

CARMINE MENSORIO. Da molto tempo sono rappresentate le carenze e le discriminazioni scaturite dalla applicazione della legge n. 28 (sia all'interno che all'esterno del Parlamento), una legge che intendeva rimuovere il precariato dall'Università salvaguardando, nel contempo, diritti legittimi maturati da coloro che per anni avevano lavorato all'interno dell'Università svolgendo egregiamente le loro funzioni.

Altro principio ispiratore della legge n. 28 era stato quello della partecipazione allargata alla gestione della ricerca (partecipazione collegiale), svolgendo una attività di raccordo tra la ricerca universitaria e il mondo esterno.

Va ricordato che gli intendimenti di tale legge hanno subìto distorsioni dal punto di vista interpretativo ed hanno causato una errata gestione della normativa con danni ad ogni livello e degrado nella vita universitaria.

Non mi dilungo nell'elencare le inadempienze denunciate da varie parti, la stessa « pioggia » di proposte presentate dai vari gruppi politici testimonia l'esigenza di una indilazionabile modifica della situazione. Oggi è quanto mai necessario individuare i correttivi atti a sanare una situazione di discriminazione ai danni dei professori universitari. Il nostro lavoro deve pertanto svolgersi in questa ottica; non possiamo rischiare la disattenzione verso alcuni problemi, né possiamo rischiare di rinviare l'approvazione di un provvedimento di riordino.

Mi dichiaro quindi soddisfatto di esaminare con minuziosa analisi la normativa oggi all'ordine del giorno della nostra Commissione proprio per rimediare alla carenza di attenzione con la quale si è arrivati (successivamente alla legge n. 28) al decreto del Presidente della Repubblica n. 382. È questo un momento importante, una occasione da non perdere in vista della necessaria programmazione dell'attività universitaria; agire ora con disattenzione significherebbe riprodurre quello stato di precarietà che ha inciso negativamente nel settore della ricerca sia a livello economico finanziario che di qualificazione della ricerca medesima. Ripeto, non possiamo correre il rischio di non essere lungimiranti per il futuro rimediando, nel contempo, a situazioni che sono diventate insostenibili perché inaccettabili.

A tal fine preannuncio la presentazione di specifici emendamenti tendenti a rimuovere quanto finora ha dimostrato di rappresentare una punizione nei confronti degli operatori universitari. La normativa finora in vigore (la legge n. 28) tramite condizionamenti vari, pur trattando di incentivazione economica, ha di fatto discriminato il ruolo dei professori associati accentuando disparità già esistenti all'interno della categoria contrastando, quindi con l'affermazione della unitarietà della funzione docente. Continua a non essere chiaro il principio sancito nell'articolo 3 di tale normativa che prevede per il professore ordinario – non per quello associato – la direzione delle strutture universitarie. Inoltre, si è assistito ad un distorto esercizio della opzione tra tempo pieno e tempo definito e relativo cumulo di impieghi. A mio avviso il legislatore si contraddice quando obbliga il docente a tale opzione riconoscendogli nello stesso tempo il diritto di svolgere attività di ricerca; il legislatore non può prefigurare un docente avulso dall'ambito in cui opera. Ci chiediamo pertanto quali siano stati i veri motivi giuridici ispiratori di tale contraddizione. Si assiste da tempo alla sconfessione di un'opera meritoria da sempre svolta nel mondo universitario dai nostri più eminenti esponenti politici.

Non vi è stato un miglioramento sostanziale nella elaborazione delle proposte che sono state presentate sulla materia in questione; si tratta di formule innovative la cui sostanza dovrebbe essere attentamente valutata. In particolare bisognerebbe verificare la bontà di inquadramenti *ope legis* nell'ambito universitario con conseguente titolo ad insegnamento di quei primari ospedalieri che sono pervenuti a posti di responsabilità solo per effetto del servizio prestato. Si trattava di sanare una situazione particolare eliminando quel precariato inviso ad ogni parte politica, ma ci si è dimenticati che l'ambiente universitario, contrariamente forse a quello ospedaliero, è stato riformato in modo disorganico e frammentario.

Da parte nostra ci chiediamo quali siano stati i motivi reconditi che possono aver giustificato un metodo diverso nell'impostazione di una riforma che riguarda un corpo qualificato quale quello dei docenti universitari; basti ricordare che molti operatori universitari che debbono oggi essere esaminati hanno già superato lodevolmente il giudizio di idoneità con gli stessi professori componenti delle attuali commissioni esaminatrici, senza comunque trovare spazio nell'attuale provvedimento.

Non si vuole riconoscere il valore della libera docenza – essendo un titolo sop-

presso - però non si può disconoscere il fatto che i docenti svolgano un ruolo superiore (o quanto meno non inferiore) ai tecnici laureati. Inoltre gli stabilizzati, con nove anni di insegnamento, hanno dovuto sostenere un giudizio di idoneità per la fascia di professore associato quando con il decreto Misasi gli incaricati furono inquadrati *ope legis* nel ruolo degli ordinari. Ora che gli stabilizzati con nove anni di insegnamento hanno superato una prova, possono al limite usufruire del venti per cento dei posti ordinari disponibili per ogni biennio, venendo diluiti nel tempo per almeno un decennio. Molti di loro arriverebbero al pensionamento prima di poter dare assolvimento ad una tale norma e sarebbe più giusto consentire a costoro un inquadramento *ad personam*, al di là del numero dei posti disponibili. Si tratta soltanto di consentire *status* giuridici diversi. Mi direte che gli stabilizzati con nove anni di insegnamento hanno avuto il contentino di non fare tre anni di straordinariato, però lo straordinariato è stato richiesto dagli altri associati ad *ex* assistenti e tecnici laureati, che per altro hanno sostenuto le stesse prove concorsuali. Sarebbe quindi più giusto e corretto, comunque non illegittimo, esonerare tutti coloro i quali hanno superato il giudizio idoneativo e sono a tutti gli effetti professori associati.

In effetti la pubblica amministrazione sottopone alla prova dello straordinariato tutti coloro i quali non sono stati in precedenza al servizio dell'amministrazione stessa. Diventa quindi umiliante e mortificante costringere queste persone a ripetere un rito inutile, vale a dire una valutazione circa un operato già valutato con il giudizio idoneativo, attraverso il quale non è stata effettuata soltanto una verifica culturale o scientifica del docente, ma è stato anche espresso un giudizio in merito alla didattica.

Se volessimo accettare ciò che è stabilito nella proposta di legge già approvata dal Senato, finiremmo per creare ulteriori discriminazioni anche fra i docenti ordinari e gli stessi associati per quanto riguarda l'età pensionabile. Infatti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 per i docenti ordinari è previsto il collocamento fuori ruolo a 65 anni e il riposo al settantesimo anno di età; nell'articolo 6 della proposta di legge in esame al primo comma è previsto il collocamento a riposo del docente associato, mentre i professori incaricati e stabilizzati possono rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età, come anche i professori incaricati stabilizzati, divenuti associati.

Un'altra grave lacuna che si può evincere dall'esame della proposta di legge consiste nell'aver ignorato la categoria dei medici interni chiamati con delibere della facoltà e non ammessi alla prima prova idoneativa non per carenza di titoli, ma per dimenticanza da parte del legislatore delle procedure di assunzione dei medesimi, non riconoscendo a costoro il diritto alla partecipazione al concorso idoneativo per ricercatori, che per vero è stato riconosciuto dal legislatore ai medici che hanno svolto le stesse mansioni ma che sono stati assunti con delibera del consiglio di amministrazione. Per tali professionisti per la verità è stata fatta giustizia da parte della Corte costituzionale, che nella sentenza n. 46 del 1985 ha dichiarato incostituzionali la lettera *h*) dell'articolo 7 della legge n. 28 e la lettera *i*) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328. In sostanza, nella proposta di legge approvata dal Senato non abbiamo traccia neanche del diritto dei medici interni, a cui ho fatto riferimento.

C'è un altro fatto molto importante che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi, perché, se dobbiamo portare un contributo di concretezza e consentire finalmente di dare una risposta alle domande che vengono dalla nostra università, occorre riconoscere certe esigenze. Mi riferisco al fatto che nell'articolo 12 si perviene al sovvertimento del principio ispiratore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e all'utilizzo di una funzione non specifica dell'attività universitaria, come quella del direttore delle scuole di ostetricia, quando sappiamo

che tali scuole hanno una configurazione diversa e riguardano soltanto l'ostetricia e non anche la ginecologia. Ebbene, questi direttori delle scuole di ostetricia andrebbero inquadrati nella fascia degli ordinari *ope legis*, quando abbiamo dato una impostazione del tutto contraria ad ogni richiesta di inquadramento *ope legis*.

Ci troviamo di fronte ad una situazione che è fortemente discriminatoria. Mi riservo di presentare emendamenti in merito.

Ritengo che, senza essere una « Cassandra », se questa proposta di legge dovesse passare così come ci è pervenuta dal Senato, certamente ci troveremmo di fronte ad una miriade di proposte di legge, presentate per sanare le ingiustizie che verrebbero in tal modo perpetrate.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Signor presidente, onorevoli colleghi, attenendomi ai criteri seguiti dai colleghi, svolgerò un intervento molto breve, che assomiglierà moltissimo ad una dichiarazione di voto.

Ricordo che all'inizio della legislatura ci confrontammo sul tema dell'università e tutti fummo d'accordo nel ritenere che, avendo affrontato l'argomento nella precedente legislatura, gli interventi da apportare avrebbero dovuto essere soltanto di correzione e di razionalizzazione, come ha affermato il collega Columba.

Credo che questo criterio sia valido, per cui il testo pervenuto dal Senato a mio avviso abbisogna di un'approvazione rapida, sia pure con qualche miglioramento, che potrà essere apportato nel momento in cui si affronterà l'articolato. Non ritengo che debbano essere affrontati nuovamente i grandi temi della politica universitaria, come ad esempio quello delle incompatibilità, che potrebbe essere oggetto di un apposito provvedimento, così come anche il relatore d'Aquino suggeriva.

Ripeto, non dobbiamo affrontare tutti gli argomenti come se partissimo dall'anno zero: dobbiamo compiere un'opera di razionalizzazione. Questo non significa accettare un'approvazione per stralcio del provvedimento.

Il gruppo socialista intende rapidamente verificare gli articoli validi e quelli da correggere con appositi emendamenti, mantenendo la *ratio* del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e seguendo la logica dei piccoli correttivi e non quella degli stravolgimenti. Il provvedimento, però, va approvato nel suo complesso e celermente: è vero che la fretta è cattiva consigliera, ma occorre tenere conto delle necessità che le università hanno e a cui dobbiamo dare delle risposte.

C'è insomma la necessità di fare presto, cercando di fare il meglio possibile. Credo che la materia sia stata ampiamente sviscerata in occasione dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, per cui il provvedimento può essere velocemente approvato. Propongo pertanto di chiudere la discussione sulle linee generali.

VINCENZO VITI. Signor presidente, voglio accogliere la puntualizzazione della collega Fincato, ponendo un quesito per me e per i colleghi impegnati in questa discussione. Mi chiedo cosa si intenda, in altri termini, per « razionalizzazione » o per « limitati aggiustamenti » al resto al nostro esame. Una delle condizioni che ci consentirebbe di approvare rapidamente il testo sottoposto alla nostra attenzione è quella di enucleare le aree di dissenso o di consenso, riservando a quella in ordine alle quali è più marcata la discussione un minimo di approfondimento, che mi pare necessario proprio se vogliamo mandare avanti quel processo che abbiamo definito di « razionalizzazione » e di « aggiornamento ».

Inoltre voglio capire quali siano i margini riservati all'aggiustamento, e cioè se la gabbia debba prevalere sulle nostre libertà di azione o se sia obbligante nel farci affrontare i temi più dolenti, come quello che ha suscitato un aspro contenzioso giudiziario in relazione alla valutazione degli esami di idoneità per gli assistenti e per i ricercatori. Mi pare che

questo sia fondamentale anche al fine di definire il lavoro che dobbiamo compiere insieme.

Credo che il ministro non abbia interesse a difendere una concezione sacrale dei testi e voglia consentire a qualche aggiustamento per le esperienze venute maturando negli ultimi tempi e per la animazione presente nel mondo universitario. In questi giorni siamo stati sommersi da valanghe di ordini del giorno legati a questioni generali e di dettaglio. Il gruppo democristiano ritiene che si debba procedere celermente nella discussione, isolando i temi di dissenso e sceverando le questioni che abbiamo di fronte. A tal fine si potrebbe costituire un Comitato ristretto per trovare una convergenza oppure reperire una forma che consenta un rapido esame degli emendamenti. Bisogna imprimere un'accelerazione ai nostri lavori, perché vi è l'obiettiva esigenza di fare presto e di corrispondere alle pressioni che vengono dal mondo universitario. Non entro nel merito delle questioni al nostro esame, riservandomi di farlo nel corso della discussione. Concludo il mio intervento chiedendo ai colleghi di esaminare con le massima attenzione gli emendamenti che ho presentato.

BENIAMINO BROCCA. Signor presidente, è alquanto deludente e sconsolante discutere dei gravi problemi dell'università e della scuola in generale solo dal punto di vista del personale, mentre siamo chiamati a legiferare anche sulle questioni di ordinamento, di contenuto e di impostazione didattica avendo riguardo ai soggetti che vivono nell'università, e cioè agli studenti, ed agli alunni della scuola in generale, di cui ci occupiamo saltuariamente e frettolosamente. Quando affrontiamo i problemi del personale ci accade di mettere mano in un vespaio, e le nostre mani sono alquanto gonfie per le punture che abbiamo subito in passato. Anche in questa occasione la materia è alquanto spinosa.

La legge n. 28 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che hanno cercato di mettere ordine nei problemi riguardanti il personale docente dell'università e avviato anche un principio di riforma dell'ordinamento, non sono un pacchetto di disposizioni da paragonare ad una Bibbia, non sono provvedimenti perfetti, e credo che nemmeno il ministro abbia un concetto di sacralità delle leggi che facciamo noi.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Neanche di quelle che fa il Governo.

BENIAMINO BROCCA. In entrambi i casi sono contributi, proposte molto importanti. Anche noi siamo consapevoli che non si tratta di norme intangibili; sono però disposizioni che questo Parlamento ha votato e che, prima di modificare, dobbiamo ben ponderare l'opportunità se farlo o no.

La proposta di legge al nostro esame è un provvedimento limitato, prevedendo semplici aggiustamenti. Credo che dobbiamo valutare con attenzione la finalità che essa si propone. Sono d'accordo con quanti hanno sostenuto la necessità di una sua rapida approvazione. Se si concorda su questo, occorre assumere comportamenti coerenti, e quindi proposte di allargamento e d'introduzione di nuovi argomenti vanno contro questo proposito.

Il provvedimento, che è atteso dal mondo universitario, non dovrebbe stravolgere lo spirito delle norme precedenti, proponendo correzioni migliorative. Anche se probabilmente alcune attese rimarranno insoddisfatte e permarranno comunque sperequazioni, ritengo che non dobbiamo cambiare lo spirito della legge n. 28 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 votati da questo Parlamento pochi anni fa, perché modificare continuamente le norme significa porre l'università in una situazione d'incertezza continua, con grave danno per l'espletamento democristiano è per ridurre al minimo le correzioni. Sappiamo che in questo caso il di più è veramente nemico del bene. Teniamo anche presente che, se allarghiamo, introduciamo nuovi argomenti e modifichiamo sostanzialmente il provvedimen-

to, questo rischia di non essere più varato. Quindi, non possiamo pensare solo alle persone che ci hanno sollecitato e alla clientela che ci sostiene, ma dobbiamo guardare anche con responsabilità al nostro compito, che è quello di approvare il provvedimento. Se trasmetteremo il testo profondamente modificato al Senato, questo apporterà altri cambiamenti, e si giocherà così a *ping-pong* tra i due rami del Parlamento, deludendo, per il nostro desiderio di essere perfetti, quelle categorie che hanno un diritto leso o un bisogno che deve essere soddisfatto.

Sono convinto che vi è la possibilità di venire incontro alle richieste che sono state tradotte negli emendamenti, perché altri provvedimenti presentati dal Governo, in discussione al Senato, possono raccogliere quelle istanze. Pertanto, non dobbiamo trasformare il provvedimento al nostro esame in un *omnibus* che poi non riusciremo a gestire e comunque a varare. Dobbiamo valutare questo aspetto, perché abbiamo responsabilità molto precise in ordine all'approvazione del provvedimento. Per questo invito formalmente i colleghi a ritirare gli emendamenti che non vanno nel segno di una rapida approvazione e ad essere disponibili ad una valutazione complessiva sull'opportunità o meno di approvare quelle modifiche legate al criterio di correzioni migliorative assai ridotte, in modo tale che si possa varare la proposta di legge in tempi rapidi.

FORTUNATO ALOI. Ritengo che la discussione generale abbia offerto utili elementi di giudizio, che danno la possibilità d'individuare alcune linee lungo le quali fare correre la realtà di questa iniziativa legislativa. Certo, vi è l'esigenza che i tempi vengano rispettati. Da più parti del mondo universitario vi sono sollecitazioni affinché si metta fine alla serie di carenze relative al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, non vorremmo però che la celerità facesse sacrificare la sostanza di una iniziativa che ha carattere riduttivo dal momento che il provvedimento al nostro esame riguarda solo alcuni correttivi e poche integrazioni alla normativa in vigore.

Non dobbiamo dimenticare la situazione a monte relativa alla docenza universitaria; del resto si tratta di argomenti che sono stati illustrati negli interventi di questa mattina, ricorderò solo che alcuni episodi a proposito degli esami e dei giudizi di idoneità hanno creato molte polemiche, anzi al riguardo sono state avanzate precise richieste da parte della conferenza dei rettori. A mio avviso si tratta di richieste alle quali il legislatore deve porre particolare attenzione proprio perché provengono dai diretti interessati, il mio gruppo preannuncia pertanto la presentazione di specifici emendamenti tendenti a recepire tali modifiche.

Intendiamo riferirci soprattutto alla situazione dei professori associati che presenta nell'ambito di una stessa categoria aspetti molto differenziati. Infine, sempre a nome del mio gruppo, desidero ripetere che si tratta di una situazione assai delicata, il Parlamento non deve quindi sacrificare, in nome della fretta legittime attese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Ho apprezzato gli interventi che si sono succeduti finora e che hanno posto in luce l'imponente mole di problemi che il disegno di legge all'ordine del giorno pone al nostro esame.

Ho l'impressione, però, che si sia manifestata una tendenza a considerare il disegno di legge n. 2618 come una sostanziale riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382; ricordo invece che non è questo lo spirito del progetto di legge che stiamo esaminando, che si propone di apportare solo limitati correttivi alla normativa in vigore.

Debbo replicare all'onorevole Mensorio, che faceva riferimento alla insoddisfazione di particolari categorie della docenza universitaria, che il decreto richiamato de-

ve essere riconfermato dal Parlamento nello spirito politico e culturale e quindi nella sua sostanza.

Preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti relativamente agli articoli 6 e 12, sui quali la Commissione bilancio ha formulato sostanziali rilievi; questo nel tentativo di dare maggiore chiarezza all'attuale normativa e di evitare un contenzioso amministrativo. All'articolo 8 presenterò proposta di soppressione, secondo quanto richiesto dai deputati Ferri e Columba ed in coerenza con la presentazione dello specifico provvedimento sui ricercatori attualmente all'esame del Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 12, vorrei sapere dal Governo se vi è o meno aggravio di spesa ed, eventualmente, su quale capitolo. Circa le perplessità manifestate relativamente all'articolo 16 ci si può riferire a precedenti analoghi (richiamati peraltro dall'onorevole Ferri). Ricordo che i direttori di scuola sono stati messi, precedentemente al decreto n. 382, nelle medesime condizioni dei professori aggregati.

Per quanto riguarda l'articolo 17, ho l'impressione, come ho detto altre volte in via informale all'onorevole Franco Ferri che ha espresso perplessità, che esso sia più garantista di quanto non sia attualmente il processo legislativo e regolamentare.

Il fatto che resti (su questo non vi sono dubbi) al consiglio di amministrazione la parola iniziale e finale di approvazione dei bilanci e che si possa attrarre l'attenzione di un gruppo di lavoro amministrativo in grado di procedere speditamente nell'interesse dei problemi sia dei policlinici universitari sia delle aziende agrarie, per poi rimettere il tutto sempre al giudizio inoppugnabile ed insopprimibile del consiglio di amministrazione, mi pare rafforzativo e non eludente il principio di condurre univocamente nel consiglio di amministrazione le questioni che attengono a tutti i settori dell'università.

Ho così concluso la mia replica. Se necessario, interverrò in sede di esame dei singoli emendamenti.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Desidero ringraziare l'onorevole d'Aquino per la puntuale relazione e replica e per aver proposto una linea che il Governo condivide. Nel ringraziare anche tutti gli intervenuti nella discussione, dichiaro di consentire con quei deputati che hanno espresso l'esigenza sia di una sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento sia del contenimento degli emendamenti nei limiti posti oggettivamente dal parere della Commissione bilancio. Il Governo è d'accordo sull'emendamento, preannunciato dal relatore, soppressivo dell'articolo 8, essendo stato predisposto un disegno di legge che tratta complessivamente la materia dello stato giuridico dei ricercatori e nell'ambito del quale anche il problema particolare potrà trovare una più coerente soluzione rispetto alle valutazioni complessive che saranno rappresentate in sede parlamentare.

Il Governo sottolinea però che questo provvedimento deve essere visto nei limiti di norme d'interpretazione o d'integrazione applicativa e non di rimessa in discussione delle linee obiettive del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, non perché eventualmente questo problema non esista, ma perché, se si tratta di affrontare questioni non marginali ma sostanziali di quadro dell'ordinamento universitario, questo deve essere fatto in sedi e in forme appropriate. Sono all'esame del Parlamento iniziative parlamentari e di Governo che affrontano problemi di quadro complessivo dell'ordinamento universitario, per cui eventuali riflessioni vanno fatte in quell'ambito.

Dobbiamo contrastare il rischio (sono grata all'onorevole Brocca per averlo sottolineato) di essere risucchiati, per forza di cose, forse al di là delle nostre intenzioni, prevalentemente da logiche di problemi e situazioni particolari che certamente non possono essere eluse dalle riflessioni e valutazioni parlamentari, ma non possono costituire i punti di riferimento prioritario se non vengono inquadrate nell'esigenza di assetto del-

l'università e di funzionalità dei compiti dell'università stessa. Quindi, devo dire con molta franchezza che ipotesi di utilizzare questa legge per soluzioni parziali e che siano contraddittorie rispetto alla visione complessiva del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non potrebbero trovare il consenso del Governo.

Riservandomi una valutazione sui singoli emendamenti, dico all'onorevole Viti che non si tratta di « difesa sacra » dei testi, ma neanche, direi, di « difesa profana » di altre cose. Quindi, con realismo e nei limiti della logica cui presiede questo provvedimento, comprendendo che possono esserci valutazioni diverse su questo o quell'aspetto, il Governo non rifiuterà aprioristicamente di considerarle, però col preciso intendimento che eventuali ipotesi emendative debbano essere limitatissime, sostanziali, di carattere tecnico e non alternativo rispetto alla logica del provvedimento. Una valutazione più precisa degli spazi di ampliamento che alcuni colleghi hanno voluto rappresentare troverà nel Governo una risposta puntuale, ma fin da questo momento ritengo doveroso e corretto precisare che la linea del Governo è quella di limitarsi all'interno del provvedimento ad un esame di aspetti parziali o di perfezionamento, ma non di mutamento radicale della logica del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Per consentire un ordinato svolgimento della discussione degli articoli, ritengo che si debba fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Se i colleghi potessero presentare gli emendamenti entro la giornata di oggi, potremmo riunirci domani mattina per l'approvazione del provvedimento, che è urgente. Nel caso in cui i colleghi abbiano bisogno di maggior tempo, si potrebbe stabilire di presentare gli emendamenti entro martedì 18 giugno, riprendendo la discussione giovedì 20 giugno e proseguendola eventualmente nella giornata di venerdì, fino alla votazione finale del testo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che gli emendamenti dovranno essere presentati entro martedì 18 giugno, con l'intesa di riprendere la discussione del provvedimento nella seduta di giovedì 20 giugno.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio il seguito della discussione alla seduta di giovedì 20 giugno.

Seguito della discussione delle proposte di legge Portatadino ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti universitari (2099); Ferri ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori (2206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Portatadino ed altri: « Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti universitari »; Ferri ed altri: « Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori ».

Ricordo che è stata già svolta la discussione sulle linee generali.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 2099. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico della proposta di legge n. 2099. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I contributi richiesti agli studenti dalle università e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono amministrati da una commissione del consiglio di amministrazione di ciascuna università, composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e da tre rappresentanti dei docenti.

La commissione utilizza i fondi formati dai contributi di cui al primo comma per il finanziamento di iniziative ed attività assistenziali, culturali e sportive attinenti alla realtà universitaria proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni di studenti presenti nell'università. In questo ultimo caso le proposte devono essere approvate a maggioranza assoluta dalla commissione.

I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono messi a disposizione delle commissioni di cui alla presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.

Nelle libere università nelle quali non è prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di facoltà, la componente studentesca nella commissione di cui al primo comma è costituita dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

I primi tre commi dell'articolo unico sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I contributi richiesti agli studenti dalle università e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono utilizzati secondo le disposizioni della presente legge.

2. Presso ciascuna università è costituita una apposita commissione del Consiglio di amministrazione, composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e da pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative ed attività ricreative e culturali attinenti alla realtà universitaria proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni di studenti presenti nell'università. In questo ultimo caso le proposte devono essere approvate a maggioranza assoluta dalla commissione.

3. Una quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi, è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie. La utilizzazione di fondi destinati a gestione, manutenzione, potenziamento e costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ad enti legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario o l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

4. I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati secondo quanto previsto dai precedenti commi in base a piani pluriennali ».

1. 1. IL RELATORE.

I primi tre commi dell'articolo unico sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I contributi richiesti agli studenti dalle università e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono utilizzati secondo le disposizioni della presente legge.

2. Presso ciascuna università è costituita una apposita commissione del Consiglio di amministrazione, composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e da pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative ed attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni di studenti presenti nell'università. In questo ultimo caso le proposte devono essere approvate a maggioranza assoluta dalla commissione.

3. La quota parte, pari al 50 per cento dei precedenti contributi, è destinata alle attività sportive universitarie. L'utilizzazione dei fondi per la gestione, la manutenzione, il potenziamento e la costruzione di impianti sportivi e per le manifestazioni sportive universitarie anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal Consiglio di amministrazione ad enti legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

4. I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati invece a discrezione dei Consigli d'amministrazione delle università, sia per le finalità indicate nel secondo comma del presente articolo, sia per il completamento o la costruzione di impianti sportivi universitari ».

1. 2.

FINCATO GRIGOLETTO, FIANDROTTI, SODANO.

I primi tre commi dell'articolo unico sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I contributi richiesti agli studenti dalle università e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono utilizzati secondo le disposizioni della presente legge.

2. Presso ciascuna università è costituita una apposita commissione del Consiglio di amministrazione, composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e da pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative ed attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni di studenti presenti nell'università. In questo ultimo caso le proposte devono essere approvate a maggioranza assoluta dalla commissione.

3. La quota parte, pari al 50 per cento dei precedenti contributi, è destinata alle attività sportive universitarie. L'utilizzazione dei fondi per la gestione, la manutenzione, il potenziamento e la costruzione di impianti sportivi e per le manifestazioni sportive universitarie anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal Consiglio di amministrazione ad enti legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

4. I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati, invece, dai Consigli di amministrazione delle università per il completamento o la costruzione di impianti sportivi universitari ».

1. 3.

COBELLIS.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già affrontato il tema nei particolari e abbiamo la possibilità di concludere con l'approvazione nella giornata odierna. Per superare alcune difficoltà di stesura del testo, emerse nelle sedute precedenti, ho predisposto un nuovo emendamento, che tiene conto delle osservazioni principali che erano emerse e che sostituisce i primi tre commi dell'articolo unico. Nella sostanza tale emendamen-

to riconferma il testo già definito, attribuendo alla commissione, composta nell'ambito del consiglio di amministrazione dal rappresentante degli studenti e da un pari numero di rappresentanti dei docenti, il compito di definire l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative ricreative e culturali. Una quota parte di tali fondi – il cinquanta per cento – è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie. Viene stabilito altresì che i fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori siano utilizzati in base ai piani pluriennali, approvati dal consiglio di amministrazione, sia per le finalità indicate nel secondo comma dell'articolo, sia per il completamento o la costruzione di impianti sportivi universitari. Credo che siano state accolte le esigenze relative alla valorizzazione della partecipazione studentesca, assicurando la presenza delle rappresentanze studentesche nella gestione dei contributi, sia quelle relative alla valorizzazione del ruolo del comitato per le attività sportive, sia quelle relative alla necessità di utilizzare i cospicui fondi accantonati in un modo sufficientemente rapido, sia pure in base a piani pluriennali, introducendo la possibilità di utilizzare questi fondi per il completamento e la costruzione di impianti sportivi universitari.

Con tale emendamento ho tentato di pervenire ad una soluzione unitaria, capace di rispondere alle diverse esigenze prospettate con gli emendamenti Fincato 1. 2 e Cobellis 1. 3.

GIOVANNI COBELLIS. Signor presidente, sono d'accordo con il collega Portatadino per quanto riguarda la gestione futura dei contributi; non concordo invece per i fondi accantonati dalle università tanto è vero che nell'emendamento da me presentato al quarto comma è precisato che i fondi accantonati dalle università e dagli istituti superiori fino ad oggi debbono essere utilizzati dai consigli di amministrazione per il solo completamento o la costruzione di impianti sportivi universitari. Insisto pertanto sul mio emendamento, con riferimento a quest'ultimo aspetto.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Signor presidente, onorevoli colleghi, preannuncio il ritiro del mio emendamento, ritenendo valida la soluzione prospettata dal collega Cobellis, al cui emendamento aderisco.

Per quanto riguarda il punto n. 4, mi associo nella sostanza a quanto è sostenuto dall'emendamento Cobellis. Abbiamo esaminato la questione anche in sede interna di partito e riteniamo che debba essere stabilito che i fondi accantonati siano utilizzati esclusivamente per impianti sportivi, sia nel senso del completamento (sappiamo che in parecchie parti del nostro territorio vi sono situazioni di edifici che stanno diventando fatiscenti, perché le opere non sono state completate) sia nel senso della costruzione di impianti nuovi. Credo che tutto ciò sia riferibile soltanto ai fondi pregressi.

FRANCO FERRI. Signor presidente, onorevoli colleghi, auspico una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, ma debbo formulare alcune osservazioni nei riguardi dell'emendamento del relatore, che non ho voluto formalizzare in subemendamenti. In particolare, ritengo che al punto 2 la parola « culturali » debba essere sostituita con la parola « sociali », mentre per quanto attiene alle proposte, queste dovrebbero essere formulate non tanto da associazioni studentesche, ma piuttosto da gruppi di studenti in corso e fuori corso di numero non inferiore a 50 unità.

In tal modo si eviterebbero, almeno formalmente, operazioni sulla base di logiche spartitorie e, per quanto riguarda i risultati, non verrebbe alterata la possibilità di funzionamento del meccanismo di presentazione dei progetti.

Per quanto riguarda il punto 3 della proposta emendativa presentata dal relatore, credo che il riferimento al comitato per le attività di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, non sia tra i più pertinenti in sede di esame di queste proposte di

legge, soprattutto se consideriamo i compiti che vengono affidati a tale comitato. Sono dunque contrario all'inserimento nella normativa di questo riferimento al comitato per l'attività di cui alla legge n. 394.

Sul punto 4, concordo con la soluzione prospettata dal deputato Cobellis, perché ritengo che la soluzione migliore sia quella di affidare ai consigli di amministrazione, in base a piani pluriennali, l'utilizzo dei fondi in oggetto, esclusivamente per il completamento e la costruzione di impianti sportivi universitari.

È in base a tali considerazioni che preannuncio la presentazione di subemendamenti *ad hoc*, dichiarando, fin da ora, che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

CARMINE MENSORIO. Il provvedimento di legge in esame costituisce, senza dubbio, un passo avanti nella partecipazione democratica degli studenti alla vita degli atenei.

Pertanto, anche in rapporto alle scelte di attività culturali, assistenziali e sportive, non posso non condividere l'impostazione e la *ratio* che stanno alla base di questo testo normativo. Nessuno, infatti, può disconoscere che, specialmente nell'ultimo decennio, si è registrata una maggiore partecipazione degli studenti alla vita universitaria. Questi studenti chiedono oggi di partecipare ancora di più all'attività universitaria per diventare protagonisti all'interno dei singoli atenei.

Entrambe le proposte di legge hanno come principio ispiratore quello di rispondere alle esigenze di un nuovo modello di studente universitario; condivido tale principio, anche con riferimento al profilo della programmazione e dell'attuazione delle scelte da adottare.

Tuttavia, per meglio garantire questo principio della gestione democratica degli atenei e per meglio articolare, in pratica, le singole attività e quella fondamentale di interscambio culturale fra le singole università, a mio avviso, sarebbe opportuno prevedere, con un'apposita modifica normativa, l'istituto di una consulta a livello regionale o interregionale, un organismo questo che risulterebbe composto da tutti i rappresentanti degli studenti e dei docenti che fanno parte delle commissioni, con il compito di individuare attività comuni e gestire i contributi.

È in questo senso che preannuncio la presentazione di un subemendamento *ad hoc*.

ADRIANA POLI BORTONE. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, mi dichiaro sostanzialmente d'accordo con la proposta emendativa presentata dal relatore. Desidero, tuttavia, fare delle osservazioni.

A mio avviso, infatti, al punto 2 dovrebbero essere precisate le modalità della designazione dei rappresentanti dei docenti e chiarito l'ultimo periodo: « in questo ultimo caso le proposte debbono essere approvate a maggioranza assoluta dalla Commissione »; infatti, stante l'attuale formulazione normativa, potremmo avere una interpretazione in base alla quale le proposte delle altre associazioni studentesche, rappresentate nei consigli di facoltà, possono risultare approvate anche senza il necessario *quorum*: la maggioranza assoluta dei componenti.

Inoltre, al punto 3, ritengo che dovrebbe essere meglio chiarito a quali enti legalmente riconosciuti s'intenda fare riferimento.

Condivido, senza il bisogno di fare alcuna osservazione, quanto previsto al punto 4 dell'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Ciafardini hanno presentato, all'emendamento 1. 4 del relatore, i seguenti subemendamenti:

Al punto 2 sostituire da: « In questo ultimo caso » *alla fine con*: « La Commissione ha il compito di vagliare e selezionare i progetti presentati e proporre al Consiglio di amministrazione, per le necessarie delibere, i relativi finanziamenti ».
0. 1. 4. 1.

Al punto 4, sostituire da: « secondo quanto previsto » *alla fine con*: « sono uti-

lizzati invece dai consigli di amministrazione nelle università per il completamento e la costruzione di impianti sportivi universitari ».

0. 1. 4. 2.

All'emendamento 1. 4, al punto 3, eliminare la frase: « sentito il Comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394 ».

0. 1. 4. 3.

All'emendamento 1. 4, alla riga sesta, sostituire: « associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni di studenti prescelti nell'Università » *con*: « gruppi di studenti in corso, o fuoricorso da non oltre un anno, di numero non inferiore a cinquanta ».

0. 1. 4. 4.

All'emendamento 1. 4, al punto 2, riga quinta, sostituire: « attività ricreative e culturali » *con*: « attività culturali e sociali ».

0. 1. 4. 5.

L'onorevole Mensorio ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1. 4, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Tra le università e gli istituti superiori esistenti nella regione viene istituita una consulta formata dai rappresentanti della commissione, di cui al primo comma del presente articolo, per la individuazione e la gestione delle attività assistenziali, culturali e sportive previste dalla presente legge ».

0. 1. 4. 6.

BENIAMINO BROCCA. A nome del gruppo democristiano, ritengo che i subemendamenti testé presentati abbiano senz'altro bisogno di un'attenta valutazione da parte della Commissione, anche al fine di renderci conto se essi siano più o meno coerenti rispetto all'originaria proposta di legge.

Questa esigenza, che sottopongo alla Commissione, non ha certamente l'intenzione di rinviare *sine die* la discussione del provvedimento, ma - lo ribadisco - quella di disporre una necessaria pausa di riflessione prima di proseguire e concludere (questo potrebbe avvenire, a mio avviso, mercoledì della prossima settimana) l'*iter* legislativo delle proposte di legge in esame.

SAVERIO D'AQUINO. Dichiaro di concordare con quanto è richiesto dall'onorevole Brocca; sono quindi favorevole a rinviare la discussione del provvedimento per poter approfondire la problematica al nostro esame.

FORTUNATO ALOI. Pur accedendo alla richiesta avanzata dal collega Brocca, desidero far presente che la questione è da tempo alla nostra attenzione. Vi è quindi l'esigenza di definire tale materia nel più breve tempo possibile.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Esprimo il mio rammarico nel dover registrare l'inversione di tendenza della maggioranza. Ciò ha reso inutile il tentativo di mediazione che mi pareva di aver compiuto partendo dall'emendamento della collega Fincato e raccogliendo i rilievi fondamentali che erano emersi al riguardo. Ci troviamo di fronte a proposte di notevole portata, come quella dell'onorevole Mensorio che chiede l'istituzione di una consulta regionale, il cui contenuto va preso in esame con molta cautela.

A questo punto ritengo utile riepilogare brevemente la situazione. La *ratio* del provvedimento consiste nell'intervenire per la definizione e la utilizzazione dei contributi versati dagli studenti prevedendo una sistemazione giuridica relativamente a quanto è stato precedentemente accantonato. Ricordo che in proposito un parere del Consiglio di Stato aveva consentito la utilizzazione di parte dei fondi

per attività sportive suggerendo, nel contempo, l'accantonamento di un'altra parte che non sempre raggiungeva la quota del 50 per cento. Si è registrata quindi una situazione differenziata all'interno delle varie università poiché mancavano i soggetti giuridici abilitati all'utilizzazione di tali fondi. Ricordo ancora che i fondi utilizzati sono stati alla base di attività sportive universitarie di carattere nazionale e internazionale.

Si era pensato, pertanto, di riconoscere giuridicamente quanto fatto finora, la soluzione proposta mi era sembrata equilibrata soprattutto nella individuazione della misura di utilizzo dei fondi stessi; si prevedeva per il futuro la divisione al 50 per cento di questi fondi per attività sportive e per la restante parte ad altre attività, mentre per quanto riguarda i contributi precedentemente versati si era ritenuto di poter utilizzare tali fondi anche in una misura superiore al 50 per cento per altre attività di carattere culturale, ricreativo e sociale. In effetti non tutte le università potrebbero venirsi a trovare nella necessità di utilizzare i fondi in questione nella misura rigida del 50 per cento.

La soluzione da me prospettata, relativamente al punto 4 non prevedeva una sola scelta proprio per lasciare uno spazio maggiore ai consigli di amministrazione.

Esprimo parere contrario sulle osservazioni avanzate dal collega Ferri relativamente alla esclusione che egli ha prospettato, mentre ritengo fondate e puntuali le osservazioni dell'onorevole Poli Bortone; se si riterrà di pervenire ad una ulteriore precisazione del testo, si potranno recepire tali osservazioni.

Quanto proposto, invece, dall'onorevole Mensorio tende a modificare sostanzialmente l'impostazione del provvedimento e renderebbe inevitabile un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Prendendo atto degli orientamenti emersi dal dibattito, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (2439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ».

Per procedere alla materiale acquisizione del parere espresso pochi minuti fa dalla I Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 2439, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,35, è ripresa alle 11,50.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio, in data 30 maggio, ha espresso « parere favorevole a condizione che l'articolo 2 sia così riformulato:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, quanto al 1985, mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per lo stesso anno e, quanto agli esercizi finanziari 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione della proiezione per i corrispondenti anni iscritta ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando la voce: "Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La I Commissione affari costituzionali ha espresso « parere favorevole con la seguente condizione: all'articolo 1 sostituire le parole: "è autorizzato ad assumere, con contratti di diritto privato, per incarichi speciali, esperti altamente specializ-

zati" con le parole: "è autorizzato ad attribuire incarichi speciali, con contratti di diritto privato, ad esperti altamente specializzati"; e con la seguente osservazione: si suggerisce di sopprimere all'articolo 1 le parole: "In attesa del definitivo assetto istituzionale ed organizzativo del suo ufficio", trattandosi di formula del tutto priva di significato normativo ».

L'onorevole Bruno Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, che ha per oggetto disposizioni per l'assetto dell'ufficio del ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è un provvedimento stralcio. In attesa di pervenire al definitivo assetto istituzionale ed organizzativo dell'ufficio, diventa condizione indispensabile dare al ministro per la ricerca la facoltà di assumere persone altamente specializzate nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica e dotate di specifica esperienza professionale. Una raccomandazione in questo senso era stata rivolta al ministro dal CIPE in occasione dell'esame della relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per il 1983.

Il disegno di legge ricalca provvedimenti analoghi, sperimentati con successo ed efficacia da vari ministeri, fra cui quelli del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e di grazia e giustizia. Nell'articolo 1 si prevede l'assunzione, mediante contratti di diritto privato, di esperti sino al numero massimo di dieci unità, con remunerazione da fissarsi con apposito decreto, e nell'articolo 2 la spesa di 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987.

La I Commissione affari costituzionali ha suggerito di sopprimere le prime due righe dell'articolo 1 e posto la condizione di sostituire le parole: « è autorizzato ad assumere » con le altre: « è autorizzato ad attribuire ». La V Commissione bilancio ha posto la condizione di riformulare l'articolo 2 con una diversa copertura per il 1985.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor ministro, il mio gruppo è contrario all'impostazione del disegno di legge. L'accenno del relatore al parere della V Commissione ci conferma in quella che era soltanto una nostra ipotesi. Nell'articolo 1 si dice: « In attesa del definitivo assetto istituzionale ed organizzativo del suo ufficio... ». Si penserebbe quindi ad una forma d'intervento provvisoria in attesa di trovare un riferimento più certo per un ufficio che ha certamente una sua validità e che si connota anche con carattere di urgenza, proprio perché ci rendiamo conto dell'esigenza del ministro di trovare forme di raccordo in riferimento, come si dice nella relazione introduttiva, ad una oculata politica di ricerca.

C'è proprio il riferimento a quella politica di ricerca, per la quale il gruppo del MSI-destra nazionale da molto tempo sta ponendo degli interrogativi per avere dei chiarimenti e per sapere se e fino a che punto tale politica sia oculata e razionale.

Noi riteniamo che il disegno di legge in discussione non tenda a rafforzare la struttura operativa a disposizione del ministro, né a creare un coordinamento operativo delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, così come si pretenderebbe di fare. Lo scopo non verrebbe conseguito proprio perché, ferma restando la responsabilità politica delle scelte, nel momento in cui il ministro dovesse assumere degli esperti o attribuire degli incarichi speciali, si tratterebbe comunque di una forma episodica di intervento e non di una struttura organizzativa veramente propria. D'altra parte non si comprende come gli incaricati speciali debbano essere organizzati a livello operativo. Infatti nel primo comma dell'articolo 1 si stabilisce che « in attesa del definitivo assetto istituzionale ed organizzativo del suo ufficio, il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per far fronte all'assorbimento dei suoi compiti, è autorizzato ad assumere, con contratti di diritto privato, per incarichi spe-

ciali, esperti altamente specializzati nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica »: manca il riferimento ad un ufficio che abbia una funzione di coordinamento a livello operativo.

Come ho detto in altre circostanze, il gruppo del MSI-destra nazionale è contrario agli incarichi speciali che vengono affidati ai cosiddetti esperti. Abbiamo la triste esperienza relativa all'affidamento di alcune funzioni ad esperti delle nostre università da parte delle diverse regioni italiane, attraverso incarichi altamente retribuiti. Fra l'altro tali esperti non hanno mai rispettato neanche la normativa del decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, non avendo depositato presso le università le percentuali previste da tale decreto, danneggiando in questo senso lo stato della ricerca scientifica, dal momento che quei fondi avrebbero dovuto essere impiegati per le strutture universitarie e appunto per la ricerca scientifica, il che non è mai avvenuto.

In rapporto alla impostazione piuttosto leggera, quasi effimera, di un ufficio inesistente e di un rapporto di diritto privato tra ministero e singoli esperti, non ci sembra che possa trovare giustificazione alcuna la spesa di ben 500 milioni annui per un periodo di tre anni. Ciò significherebbe ipotecare per tre anni il futuro degli uffici del Ministero della ricerca scientifica, dichiarando fin da oggi che si tratta di un provvedimento provvisorio e che tale « provvisorietà » deve durare almeno tre anni, considerando anche che in genere nella burocrazia italiana tutto ciò che dovrebbe essere provvisorio viene poi istituzionalizzato. Non si comprende come tali strutture non possano creare pregiudizi per la costruzione definitiva di un ufficio del Ministero della ricerca scientifica.

Il rapporto che si verrebbe a creare tra il ministero e gli esperti e la stessa imputazione della spesa non trovano giustificazione, quando all'articolo 2 si stabiuisce che all'uopo sarà utilizzato lo specifico accantonamento relativo ai « provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del ministro per il coordinamento della ricerca scientifica ». In sostanza si fa riferimento al capitolo del bilancio dello Stato che prevede appunto l'assetto degli uffici e non ad un intervento rinnovabile annualmente.

Per tutti questi motivi il gruppo del MSI-destra nazionale preannuncia il proprio voto contrario al provvedimento, a meno che il ministro nella sua replica non riesca a convincerci del contrario.

FRANCO FERRI. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi trovo in imbarazzo ad intervenire in questa materia, in ordine alla quale il collega Cuffaro, oggi assente, ha una maggiore competenza. Ho comunque esaminato il disegno di legge e debbo esprimere serie perplessità a cominciare dalla relazione con cui esso è stato presentato. Nella relazione infatti si fa riferimento alle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale affermava testualmente che « al di là dei problemi finanziari, saranno affrontati quelli concernenti il definitivo assetto dell'ufficio per la ricerca scientifica ». Sono passati alcuni anni e nulla è stato fatto, neanche dal Parlamento. Debbo tuttavia sottolineare che non è venuta meno una iniziativa parlamentare; proposte concrete sono state avanzate in questo senso, anche se sono state sostanzialmente fermate nel loro *iter*. Nella relazione si ricorda che la VII Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'esame della previsione di spesa per l'anno 1984, invitava il Governo a predisporre gli opportuni strumenti per realizzare da un lato un concreto rafforzamento della struttura operativa a disposizione del ministro e, dall'altro, un effettivo coordinamento operativo delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica.

Do atto al ministro della ricerca scientifica che i suoi uffici hanno bisogno di un assetto definitivo e di un rafforzamento delle strutture. L'importanza del settore è tale che non si comprende come il complesso della ricerca scientifica e degli istituti di ricerca possa essere veramente indirizzato, programmato e coordinato senza una forte struttura del ministero. Il dubbio mi sorge nel momento in cui si parla

di un concreto rafforzamento delle strutture a disposizione del ministro, per un effettivo coordinamento delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica: si pongono delle condizioni serie, che rendono imperativa la costituzione del ministero. Oggi possiamo parlare soltanto di un ufficio proprio per il fatto che vengono così limpidamente definiti i presupposti indispensabili anche per il coordinamento e l'iniziativa nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica. Lo strumento legislativo che oggi è sottoposto al nostro giudizio è assolutamente inadeguato poiché si tratta soltanto di un provvedimento tampone, di emergenza.

D'altra parte, che si tratti di un provvedimento di emergenza lo troviamo indicato in una frase successiva della relazione, dove riferendosi alle note carenze organizzative, si parla di un rapido e sostanziale adattamento alle riconosciute esigenze. Credo che questa sia la più chiara definiziane del carattere di provvisorietà e di precarietà del provvedimento, perché si tratta di un adattamento e non di una strutturazione del ministero, per mettere quest'ultimo nelle condizioni di assolvere a fondo i compiti per i quali è stato istituito.

Andando avanti nella relazione, ci si riferisce alla impossibilità di prevedere quando si potrà pervenire al definitivo assetto costituzionale e organizzativo del ministero stesso. Questo significa che si rinuncia all'assetto definitivo ? Esistono difficoltà tali da rendere imprevedibile il momento in cui si potrà giungere ad un assetto istituzionale ed organizzativo del ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ? In altre parole, dubito che con il disegno di legge in discussione vengano poste serie premesse per un efficace esercizio delle funzioni di coordinamento e direzione che il ministro per la ricerca scientifica dovrebbe svolgere.

All'articolo 2 del provvedimento si fa riferimento ad un onere valutato in 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987. Questa previsione significa forse che prima del 1987 non verranno in alcun modo risolte le attuali « carenze » (del resto già denunciate dallo stesso Presidente del Consiglio) del ministero in questione? Questa iniziativa legislativa appare, di fatto, elusiva dei problemi reali dell'organizzazione della ricerca; d'altra parte, mi rendo anche conto che è alquanto imbarazzante negare un pur minimo contributo al ministro per la ricerca scientifica cui debbo dare atto di un serio e fattivo impegno. Sta di fatto che il provvedimento in esame è un provvedimento-tampone e che rinvia *sine die* la soluzione definitiva. Conseguentemente, ritengo che l'iniziativa meriti una ulteriore riflessione prima di approvare questo testo normativo che, prevedendo un contributo temporaneo, potrebbe risultare, in realtà, tutt'altro che idoneo a superare le difficoltà più urgenti, e in ogni caso, assolutamente incapace di incidere in modo apprezzabile e duratura sulle strutture del ministero.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. La mia opinione è che il disegno di legge in esame debba essere discusso ed esaminato soprattutto con molto pragmatismo, alla luce del parere favorevole (anche se con una considerazione ed una osservazione) espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

Senza dubbio non posso non preannunciare, a nome del gruppo socialista, il voto favorevole a questo provvedimento di legge che, pur non esaurendo il tema dell'organizzazione istituzionale della ricerca scientifica, rappresenta un utile contributo che il Governo ha inteso dare al rafforzamento dell'attività del ministro, anche nella fase di progettazione istituzionale che egli dovrà affrontare. È in questo senso e a tale scopo che la previsione normativa dell'articolo 1 fa riferimento alla possibilità che il ministro venga autorizzato ad assumere, per far fronte all'assolvimento dei suoi compiti, con contratti di diritto privato e per incarichi speciali, esperti altamente specializzati nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica. Una previsione questa che se non è possibile considerare esaustiva di tutti gli aspetti della problemativa in

oggetto, è certamente indicativa, in termini pragmatici, della volontà politica del Governo e degli indirizzi che intende perseguire in materia.

In conclusione, proponendo una migliore formulazione del testo, in base alla condizione e alla osservazione contenute nel parere della I Commissione affari costituzionali, ribadisco che il gruppo socialista si esprimerà a favore di questo disegno di legge.

SAVERIO D'AQUINO. A nome del gruppo liberale mi dichiaro favorevole al disegno di legge, con la precisazione indicata dalla I Commissione affari costituzionali.

FORTUNATO ALOI. Ribadisco, a nome del gruppo MSI-destra nazionale dubbi e perplessità su questo disegno di legge che appare del tutto inadeguato rispetto alle esigenze organizzative del settore della ricerca.

Né ci appare elemento sufficiente a farci mutare giudizio quello di prevedere con norma l'assunzione, con contratti di diritto privato, per incarichi speciali, di esperti altamente specializzati nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica. D'altra parte, anche il parere favorevole espresso dalla I Commissione affari costituzionali con la condizione di sostituire all'articolo 1 le parole: « È autorizzato ad attribuire... ad esperti altamente specializzati », rileva la preoccupazione che una soluzione, inizialmente di carattere temporaneo, diventi, in pratica, definitiva.

Altro motivo di perplessità è dato, a mio avviso, dalla genericità della previsione relativa all'affidamento di incarichi ad esperti dei quali non vengono precisate nella norma le specifiche competenze scientifiche e professionali.

Discutibile appare poi la formualzione del secondo comma dell'articolo 1: « Detti esperti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio »; un'affermazione di principio, dunque, è puramente teorica. Mi domando, infatti, cosa accadrebbe se questi non rispettassero tale disposizione normativa, in altre parole, quali garanzie stanno realmente alla base della salvaguardia del principio stesso del segreto d'ufficio. Abbiamo altre cosa da fare e le faremo, auspichiamo però che questo provvedimento possa rappresentare qualcosa di più di un contenuto provvisorio. Non è la prima volta che si parla di provvisorietà anche se stiamo operando in situazione di emergenza. A nostro avviso non è più dilazionabile l'esigenza di organicità; non possiamo correre il rischio di elaborare provvedimenti limitati dal momento che ci sta particolarmente a cuore l'organizzazione di un ministero della ricerca scientifica che possa assolvere ai compiti istituzionali in maniera puntuale e organica.

VINCENZO VITI. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole al disegno di legge per l'assetto dell'ufficio del ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Desidero sottolineare – anche se non ve ne è bisogno – l'eccezionalità dello stato in cui versa il settore della ricerca in Italia e degli strumenti con i quali si fa riferimento a tale situazione. Vi è quindi l'esigenza di integrare tali strumenti con soluzioni operative che si muovono nella logica dell'emergenza in analogia a provvedimenti già adottati in altre situazioni e che non intendono essere esaustivi dei problemi di carattere generale da affrontare in altra sede.

FILIPPO FIANDROTTI. Confermo l'incondizionato appoggio del gruppo socialista al provvedimento all'ordine del giorno. A quanto affermato dalla collega Fincato vorrei aggiungere brevi considerazioni che spero siano di aiuto al Governo. In questo senso desidero rivolgere un appello al Governo medesimo per la presentazione di un disegno di legge di riassetto e di organizzazione definitiva del Ministero della ricerca scentifica e tecnologica. Sono convinto che i ritardi e le resistenze intervenuti finora non siano addebitabili alla volontà del ministro. Ricordo che all'inizio di questa legislatura era stata manifestata in Parlamento la volontà di rimuovere le resistenze esistenti che avevano

portato al risultato di dedicare maggiore attenzione ai problemi amministrativi invece che a quelli della ricerca scientifica e tecnologica e della tutela dei beni artistici e culturali. In effetti il concetto di tutela dei beni culturali si è allargato molto in questi ultimi anni ed è a questo interesse legittimo che va dedicata maggiore attenzione al pari dei paesi più avanzati. Tutto ciò è reso evidente dalla pubblicistica e dalle prese di posizione dell'opinione pubblica più qualificata che si sono registrate negli ultimi tempi.

Questa esigenza di maggiore spazio e respiro dovrebbe trovare corrispondenza all'interno del meccanismo amministrativo statale. Per quanto riguarda la posizione personale del ministro non posso che dargli atto della estrema capacità e determinazione con le quali si è finora mosso anche in campo internazionale. Basti ricordare in proposito le iniziative del Governo italiano a livello comunitario quali il progetto EUREKA. Resta il fatto che occorre arrivare ad un definitivo assetto ministeriale in connessione, fra l'altro, con gli indirizzi programmatici del Governo soprattutto in termini di legislazione.

Siamo convinti del fatto che esistano difficoltà in proposito essendo il settore della ricerca diviso in tanti rivoli (dalle attività industriali a quelle universitarie, a quelle che fanno capo a istituti pubblici o privati). Si tratta di un problema verso il quale va compiuto ogni sforzo tenendo presenti anche i risvolti internazionali propri di un settore come quello in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Debbo riconfermare che il provvedimento al nostro esame pone correttamente il problema di una soluzione transitoria senza nascondere la portata eccezionale dell'intervento. Vi sono molte ragioni che hanno condizionato una procedura organica di riassetto del Ministero; questo intervento, però, non contrasta con una futura riorganizzazione.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica*. Ringrazio il relatore per la illustrazione del provvedimento alla quale mi ricollego. Per ragioni di brevità mi limiterò a rispondere solo in parte agli interventi che sono stati svolti questa mattina, riservandomi di tornarvi in maniera dettagliata in altra sede.

Innanzi tutto debbo dire che rispetto le forme di dissenso esplicito che sono state manifestate, essendo questo uno dei meriti della dialettica parlamentare, mi preme però sollecitare la Commissione ad approvare un provvedimento che tenta di rimuovere ostacoli ad un effettivo svolgimento di compiti istituzionali.

Non vi è dubbio che, per la rilevanza che è venuta ad assumere in Italia la politica della ricerca scientifica e tecnologica, vi sia bisogno di una sistemazione istituzionale di ampio respiro che non è da confondersi con un provvedimento di modesta portata quale quello che stiamo esaminando. Del resto, ancor prima di assumere la responsabilità governativa, partecipando al dibattito politico generale del paese, ho avuto più volte occasione di dire che una delle riforme istituzionali più urgenti è quella della Presidenza del Consiglio, della sistemazione dei ministeri in rapporto ai compiti nuovi e alle funzioni specifiche che possono essere studiati, e sono proprio l'ultimo che possa immaginare questo provvedimento come una misura di carattere strutturale. Devo però anche far presente che ho sempre dichiarato in Parlamento e altrove che tra le riforme importanti che debbono essere realizzate hanno una priorità maggiore quelle che si riferiscono al sistema generale della ricerca rispetto all'istituzione dello stesso Ministero che deve curare questa politica. Cioè, ritengo che compito di un ministro, anche dotato di un Ministero vero e proprio, non debba mai essere concepito in questo settore come un ministero di accertamento che si burocratizzerebbe rapidamente, ma debba interferire, interfacciarsi con strutture efficien-

ti nel sistema della ricerca in Italia. Per questo, a mio giudizio, la riforma per quanto attiene alla disciplina giuridica ed economica dei ricercatori, la riforma del CNR, l'istituzione dell'agenzia spaziale nazionale, il raccordo con l'università e forme di incentivazione della politica industriale di ricerca sono tutti elementi legislativamente più importanti della stessa istituzione del Ministero, perché questo potrà svolgere la sua attività in maniera più efficace se inserito in questo quadro generale e non sovrapposto nella presunzione che, attraverso un accentramento di poteri, si risolvano tutte queste questioni. Non è questa la mia opinione.

Devo aggiungere, per riflessione generale, che il Presidente del Consiglio ha istituito da tempo presso la Presidenza una commissione che sta discutendo tutto l'insieme dell'ordinamento istituzionale ed organizzativo da collocare a base della politica del settore. Io che ho concordato con la formazione di questa commissione, ho espresso il mio punto di vista. Vi sono opinioni diverse, progetti che non danno soluzioni univoche a questo problema. Le ricordo molto brevemente: che tipo di Ministero bisogna fare? Non basta dire: facciamo un Ministero, usiamo la formula in atto in alcuni paesi europei, che ha dato buona prova, di unire in un'unica competenza la ricerca scientifica e l'università con una soluzione di un certo tipo, oppure ritorniamo al criterio che nell'ambito della Presidenza del Consiglio siano meglio definite le funzioni inerenti alla ricerca scientifica e tecnologica con un'altra soluzione organizzativa, oppure realizziamo un Ministero flessibile, dinamico, senza troppi compiti di gestione, ma con compiti espliciti di programmazione, coordinamento e controllo, che presuppone un altro modello organizzativo.

Questo nodo fondamentale dovrà essere sciolto appena la commissione nominata presso la Presidenza del Consiglio avrà esaurito la sua funzione e si dovrà fare certamente una discussione in sede parlamentare per l'istituzione vera e propria o di un Ministero o di un organo all'interno della Presidenza del Consiglio che consenta di raggiungere questo risultato. Dico questo per togliere ogni dubbio sul fatto che questa sia la via della riforma strutturale del settore di cui mi occupo in questo momento. La portata è più limitata, ma non per questo meno urgente per chi vi parla.

Voglio ricordare anche a questa Commissione del Parlamento italiano che nel nostro ordinamento vi sono diverse figure di ministri senza portafoglio: vi sono alcuni ministri che hanno compiti eminentemente politici (cito un caso solo: c'è stata, in altra circostanza, la figura del ministro per i rapporti con l'ONU, la cui funzione era essenzialmente politica e non aveva compiti amministrativi), altri ai quali si attribuiscono continuamente compiti, responsabilità, oneri ed obiettivi da perseguire. Vi sono venti leggi della Repubblica italiana (una volta ho avuto la pazienza di contarle) che attribuiscono al ministro della ricerca compiti, direttive, ordini, inviti a presentare relazioni, a raggiungere determinati risultati, e quindi caricano il ministro senza portafoglio di obiettivi, non dando però (è questo il paradosso) al ministro, che è il garante di tutti questi compiti, il benché minimo strumento per poterli raggiungere. Senza aprire sterili concorrenze, devo far notare che nel nostro ordinamento, dalle regioni ai comuni, vi è una libertà di decidere su consulenze, collaborazioni, aiuti, compiti molto più modesti di quanto non spetti al ministro della ricerca scientifica. Per i contatti che ho con i miei colleghi sul piano europeo ed internazionale, posso dire che tutti i miei colleghi, quando si impegnano in certi settori strategici, possono disporre del meglio che nel paese esiste per raggiungere determinati obiettivi. Di questo si deve tener conto.

Ora vorrei dire all'onorevole Poli Bortone che non c'è nessuna intenzione d'immaginare che con dieci esperti si possa inventare un ufficio del ministro della ricerca a suo uso e consumo, in termini assolutamente discrezionali. L'ufficio del

ministro già esiste ed è caratterizzato da queste linee effettuali. È in atto l'organizzazione dell'ufficio del ministro della ricerca attraverso un decreto, registrato dalla Corte dei conti, che consente, sotto forma di distacco o di comando, di utilizzare personale della pubblica amministrazione. Ho operato recentemente per fare modificare anche questo decreto, che lo è stato, nel senso non solo di ampliare numericamente l'organico che raggiunge 160 persone, ma anche di modificare la struttura per quanto riguarda gli incarichi di dirigenza rispetto ad altri incarichi meno importanti, però rimane il vizio di fondo che questo personale comandato o distaccato non si trova sempre nelle condizioni di autonomia necessaria per svolgere funzioni di coordinamento e di controllo rispetto all'amministrazione di origine, che pur lo ha distaccato, né nelle condizioni di disporre di quella qualificazione e specializzazione che sono necessarie per svolgere certi compiti. Questi sono rilievi obiettivi. Tra l'altro, devo dire che esiste l'esigenza di ricorrere ad esperti, che non mitizzo assolutamente, per loro natura (se vogliamo essere seri) flessibili e dotati di mobilità. Faccio un caso concreto: in questo momento, e viene abbastanza riconosciuto, dobbiamo rilanciare l'iniziativa del nostro paese nel campo della politica spaziale, della biotecnologia e dell'informatica. È immaginabile che si possa lavorare in questa direzione senza disporre di qualche esperto che in questo campo assuma le competenze necessarie per dare sostegno all'azione del ministro? Credo di no. Non solo, ma una volta avuta la collaborazione di un esperto per le biotecnologie è immaginabile che questo debba durare all'infinito quando quel compito è esaurito e si tratta di passare ad un altro settore che presuppone tecniche diverse?

Allora il significato del provvedimento è quello di non inventare *ex novo* un ufficio discrezionale, ma di integrare l'ufficio che c'è di alcune competenze che sono essenziali nella fase transitoria per svolgere alcuni compiti, per altro fissati dalla legge e da tutti invocati nella sede parlamentare, che è prodiga di controlli sul ministro e di richieste di dar conto della sua attività. Si tratta di un provvedimento che, nella fase transitoria, dà al ministro la possibilità d'integrare il suo ufficio con figure professionali mobili e qualificate per raggiungere determinati obiettivi e non esclude, anzi presuppone nel medio periodo il subentro di un disegno di legge che organizzi in generale il Ministero secondo le scelte che la commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio verrà a definire.

Per quanto riguarda il parere della I Commissione affari costituzionali, che mi trova del tutto consenziente, devo dire che tale parere è stato dato dopo aver ascoltato il ministro della ricerca che ha fatto presenti tutte le osservazioni che lo dovevano essere. Si sono giustamente soppresse le prime due righe dell'articolo 1, perché non sono ordinative, non hanno niente a che fare con il disegno di legge: sono più una motivazione della relazione che non del disposto della legge. Si è preferito con il mio consenso di accentuare il carattere di mobilità e di dinamicità che dovrà contraddistinguere l'attribuzione degli incarichi agli esperti. Questi sono i limiti precisi del provvedimento, che è da inquadrarsi in una prospettiva più ampia e più generale. Mi permetto quindi di raccomandare l'approvazione e rilevo, nei confronti di coloro che non intendono farlo, che diventa perfino paradossale, pur nel rispetto delle diverse opinioni, continuare a chiedere al ministro della ricerca scientifica di far fronte sempre a nuovi adempimenti, senza mettere lo stesso ministro nelle condizioni di disporre di un minimo di attrezzatura e di strutture di supporto che gli consentano di essere al passo con i tempi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. In attesa del definitivo assetto istituzionale ed organizzativo del suo ufficio,

il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per far fronte all'assolvimento dei suoi compiti, è autorizzato ad assumere, con contratti di diritto privato, per incarichi speciali, esperti altamente specializzati nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica, nel numero massimo di dieci unità e con remunerazione da stabilirsi con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

2. Detti esperti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Il relatore, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 sostituire le parole: « è autorizzato ad assumere, con contratti di diritto privato, per incarichi speciali, esperti altamente specializzati » *con le parole*: « è autorizzato ad attribuire incarichi speciali, con contratti di diritto privato, ad esperti altamente specializzati »; *e sopprimere le parole*: « in attesa del definitivo assetto istituzionale ed organizzativo del suo ufficio ».

1. 1.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.* Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 1 del relatore accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987 si provvede, quanto al 1985, mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6041, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per lo stesso anno e, quanto agli esercizi finanziari 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione della proiezione per i corrispondenti anni iscritta ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando la voce: " Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica " ».

2. 1.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.* Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 2. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCO FERRI. Signor presidente, il gruppo comunista si asterrà nella votazione del provvedimento, non volendo creare intralci e difficoltà al ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e non volendo creare, con il voto contrario, interpretazioni che non potrebbero considerare anche l'atteggiamento che il gruppo ha avuto nei confronti della persona del ministro e della istituzione alla quale egli presiede. Vogliamo quindi astenerci, per i motivi che ho rapidamente illustrato nell'intervento svolto nell'ambito della discussione sulle linee generali, per sottolineare la necessità di un diverso tipo di intervento sul Ministero nonché per rafforzare le stesse strutture operative del Ministero stesso, fermo restando che siamo pienamente d'accordo che il problema generale è quello di una riforma di tutto il sistema della ricerca in Italia. Su questo noi siamo impegnati e ci impegneremo anche a breve termine.

Se non si fosse votato oggi definitivamente questo disegno di legge, avremmo voluto introdurre degli emendamenti tendenti a stabilire che del personale al quale debbono essere attribuiti particolari incarichi, potesse raccogliersi intorno ad un primo nucleo riformato del ministero e ad un ufficio operativo del ministro. Poiché la votazione avviene oggi, non siamo in condizione di presentare tali emendamenti, che richiederebbero un esame oculato delle strutture attuali del ministero. Per questi motivi, preferiamo astenerci nel voto finale.

FORTUNATO ALOI. Signor presidente, ricordo che abbiamo preannunciato il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale. Abbiamo or ora ascoltato la replica del ministro e prendiamo atto che da parte del responsabile del dicastero della ricerca scientifica è ben presente l'esigenza che si abbia in prospettiva la possibilità di risolvere il problema, però restiamo dell'avviso che il disegno di legge, malgrado le integrazioni apportate con gli emendamenti, resti disorganico.

Prendiamo atto dell'esigenza di risolvere il problema e riteniamo che il nostro voto debba assumere il significato di un momento di sollecitazione ai fini della soluzione del problema stesso e, pertanto, confermiamo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica » (2439):

Presenti	23
Votanti	15
Astenuti	8
Maggioranza	8
Voti favorevoli	13
Voti contrari	2

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Armellin, Brocca, Carelli, Casati, d'Aquino, Ferrari Bruno, Fiandrotti, Fincato Grigoletto, Franchi Roberto, Mensorio, Poli Bortone, Portatadino, Russo Giuseppe e Viti.

Si sono astenuti:

Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Ciafardini, Conte Antonio, Fagni, Ferri, Minozzi.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, nel caso possano essere tempestivamente espressi i pareri di competenza delle Commissioni I e V, convocherò per domani, 13 giugno, la Commissione in sede legislativa al fine di esaurire i punti all'ordine del giorno della seduta odierna. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO